



Firenze

Avvocatura Distrettuale dello Stato

Risposta a nota

REGISTRI

Partenza N.°

Cont. 4978/15
Avv. MELANDRI

CITARE INTEGRALMENTE NELLA RISPOSTA

OGGETTO: SEVERI Serena + altri c/ Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. Proposizione di appello avverso la sentenza del Tribunale di Arezzo-Sezione Lavoro n. 309/2016 (R.G.L. n. 1092/2015). Corte d'appello di Firenze-Sezione Lavoro. R.G.L. n. 1206/2016. Udienza del 28.11.2017.

URGENTE

**Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Ambito Territoriale della Provincia di
Arezzo
V.le Piero della Francesca, n° 13
52100 AREZZO
PEC: uspar@postacert.istruzione.it
MAIL : contenzioso.ar@istruzione.it**

Si fa seguito alla nota prot. n. 23228 del 7.06.2016 e si trasmette l'unito ricorso in appello, con il quale i nominati in oggetto hanno proposto gravame avverso la sentenza del Tribunale di Arezzo-Sezione Lavoro n. 309/2016.

L'udienza avanti alla Corte d'appello di Firenze-Sezione Lavoro è fissata per il giorno 28.11.2017.

Atteso che il termine di costituzione nel giudizio di appello andrà a scadere il 17.11.2017, si invita a trasmettere alla Scrivente, **entro il 10.11.2017**, il fascicolo di parte del MIUR del giudizio di primo grado.

Si comunicano per ogni evenienza i seguenti recapiti: 055/46228239; 366/6492863; vittorio.melandri@avvocaturastato.it

**L'Avvocato dello Stato
Vittorio MELANDRI**

13/10/2017/Art. 417 bis

Data 07/10/2017

Cod. AOO aoofi

Area Comp. LEGALE



0037992-2017AAOOFI

Mittente

AVV. LAURA GIOVANACCI

V

52100 AREZZO

Oggetto Protocollo

POSTA CERTIFICATA: Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994
 APPELLO SEVERI+ALTRI/MIUR

Affare Legale CT 2015/4978

Avvocato VITTORIO MELANDRI

Oggetto Affare Legale

GRADUATORIE AD ESAURIMENTO.



Nb: Gli allegati sono visibili e stampabili nella loro integrita', richiamando il numero di protocollo, con la ricerca dell'affare legale integrale in N.S.I., ivi cliccando sulla lente di ingrandimento che appare.

Data stampa 07/10/2017
Ora stampa 13:47:55

Funzione stampa
 Esito protocollo ingresso

proietti roberta

Da: avvlauragiovannacci@cnfpec.it
Inviato: mercoledì 4 ottobre 2017 10:39
A: ads.fi@mailcert.avvocaturastato.it; ads.fi@mailcert.avvocaturastato.it
Oggetto: Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994 APPELLO SEVERI+ALTRI/MIUR
Allegati: appello__severi.pdf; appello__severi.pdf.p7m; attoacq.pdf; attoacq.pdf.p7m; NOTIFICA_SEVERI_1.pdf; NOTIFICA_SEVERI_1.pdf.p7m

NOTIFICA

notifica a mezzo pec di: APPELLO SEVERI SERENA+ALTRI/MIUR PROC. N. 1206/2016 CORTE APPELLO FIRENZE SEZ. LAVORO

Attenzione trattasi di notificazione eseguita a mezzo pec, ai sensi dell'art. 3 bis l. 53/1994.
Si invita il destinatario a prendere visione degli allegati che costituiscono gli atti notificati.

A puro titolo di cortesia, si avverte che la lettura degli allegati firmati digitalmente, identificabili dalla presenza dell'estensione .p7m, richiede la presenza sul computer del destinatario, di un software specifico solitamente fornito dalle società che offrono servizi di firma digitale.

In alternativa è possibile verificare l'identità del mittente, la validità legale del certificato di firma utilizzato e visualizzare il contenuto del documento firmato digitalmente, utilizzando servizi gratuiti messi a disposizione da alcune Certification Authority, disponibili su Internet come ad esempio:

- Verificatore On Line Actalis <https://vol.actalis.it/volCertif/home.html>
- Verificatore On Line Infocert <https://www.firma.infocert.it/utenti/verifica.php>
- Verificatore On Line PosteCert <https://postecert.poste.it/verificatore/service?type=0>
- Verificatore On Line Notariato <http://vol.ca.notariato.it/verify>



CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE LAVORO

R.G. 1206/2016

Il Presidente, esaminato il ricorso, visto l'art. 435 c.p.c.

NOMINA

relatore il Dott. Vincenzo Nardi

FISSA

per il giorno 28/11/17 ore 11 l'udienza di discussione dinanzi al
Collegio osservati i termini di rito, con l'avvertenza che a tale udienza sarà
valutata l'ammissibilità dell'appello ai sensi degli artt. 436 bis, 348 bis e 348 ter

del c.p.c. come introdotti dall'art. 54 del D.L. n. 83/2012. *autorizza la
notifica sul web come richiesto -*

Firenze, 29.11.2016

IL PRESIDENTE
Dr. G. BRONZINI

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

IL _____

2016
Il Cancelliere

CAS. _____

CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
E' copia conforme all'originale

Firenze, _____



STUDIO LEGALE
AVV. LAURA GIOVANNACCI
Via XX Settembre, n.112, Sanse-
polcro, Arezzo
Tel/Fax 0575750046

CORTE DI APPELLO DI FIREZNE

SEZ. LAVORO

RICORSO IN APPELLO PER

SEVERI SERENA nata ad Arezzo il 02/5/1981 e ivi residente in Loc. Pantano n, 31, C.F. SVRSRN81E42A390F, **TACCHINI LUANA** nata ad Arezzo il 26/1/1977 e residente in Cortona Terontola Via Morelli 44, C.F. TCCLNU66A390F, **TANGANELLI GABRIELLA** nata a Cortona Ar il 7/11/1962 residente in Camucia di Cortona, C.F. TNG-GRL62S47D077P, **ZAPPIA ANNA** NATA A Taurianova (RC) IL 14/10/1977 e residente in Civitella Val Di Chiana Ar Via Delle Casce n. 24, C.F. ZPPNNA77R54L063P, rappresentate e difese dall'Avv. Laura Giovanacchi del foro di Arezzo (CF. GVNLR69B57C745B) il quale li rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso introduttivo del giudizio di primo grado.

Il sottoscritto difensore dichiara di voler ricevere la notifica di atti e comunicazioni a mezzo fax al numero 0575/750046 e a mezzo posta elettronica certificata: avvlauragiovanacchi@cnfpec.it.

(appellanti)

CONTRO:

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA in persona del ministro *pro tempore*, con sede in Roma, Viale Trastevere 76/a (00153),

UFFICIO REGIONALE SCOLASTICO PER LA TOSCANA- in persona del Dirigente pro-tempore corrente in Firenze Via Mannelli 113,



**UFFICIO XII AMBITO TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI
Arezzo in persona del Dirigente pro-tempore corrente in Arezzo
Via Piero Della Francesca tutti domiciliati ex lege presso l'Avvocatura
distrettuale di Stato, Via Degli Arazzieri 4 Firenze**

(APPELLATI)

**E NEI CONFRONTI DEI CANDIDATI UTILMENTE COLLOCATI
NELLE GRADUATORIE AD ESAURIMENTO PER GLI ANNI
2014/2017, PER LA CLASSE DI CONCORSO SCUOLA INFANZIA
E SCUOLA PRIMAIA - Ambito Territoriale della Provincia di
Arezzo + altre (CONTROINTERESSATI- CONTUMACI)**

**** * ****

***Per la riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Arezzo
n.309 Depositata in data 25/5/2016 non notificata***

Premesso:

I predetti appellanti hanno promosso dinnanzi al Tribunale di Arezzo ricorso per il riconoscimento del diritto all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento (III^ fascia) dell'Ambito territoriale di Arezzo, per la scuola dell'infanzia e primaria per il triennio 2014/2017.

Il Tribunale di Arezzo con sentenza n.310/2016, ha respinto la domanda con compensazione delle spese di lite.

Con presente atto le odierne appellanti intendono adire Codesta Spett.le Corte al fine di vedere riformata la sentenza di primo grado e ciò per i motivi che seguono:

Sulla giurisdizione del Giudice ordinario



La questione è stata discussa in Cassazione nella seduta del 9 novembre 2016, al momento non ancora pubblicata, anche per questa ragione viene proposto il ricorso in oggetto.

1)Violazione e falsa applicazione dell'art. 1 comma 1 bis D.L. 97/2004 e della L. 296/2006 art. 1 comma 605 lett.c) Diritto delle appellanti all'inserimento in GAE - violazione degli art. 3 e 97 della Costituzione . Illegittima discriminazione.

In particolare si contesta la parte della sentenza dove il Giudice di Prime cure così conclude:

“B)Occorre, allora, evidenziare che detta normativa (riferita all'art. 1 comma 605 lett. C L. 296/2006) non solo blocca i reinserimenti di cui all'art. 1 comma 1 bis d.l. 97/2004, (con le eccezioni previste dai successivi Decreti Ministeriali che consentivano, comunque, il reinserimento in graduatoria per docenti che in occasione del precedente aggiornamento non avessero presentato domanda di permanenza e fossero stati cancellati dalla graduatoria, così da salvaguardare il principio di correttezza e permettere l'adeguamento alla nuova disciplina), ma limita gli inserimenti a quelli per il periodo 2007/2008, in relazione ad alcune categorie di docenti.

Da ciò ne deve conseguire una valutazione in termini di negatività per assenza di previsione con riferimento ai periodi successivi, a nulla rilevando il tenore del testo, in quanto la chiarezza nel circoscrivere il biennio interessato da nuovi inserimenti travolge ogni altra considerazione riguardante il carattere dell'eventuale natura programmatica della norma.”



In primo luogo questa difesa intende, con la presente memoria, ribadire in toto le argomentazioni difensive svolte in primo grado e che in tale sede devono intendersi integralmente richiamate

Le odierne appellanti sono tutti in possesso del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002 (Doc. in atti), e con il ricorso presentato lamentavano la loro esclusione dalla III fascia della graduatoria ad esaurimento, o in un'eventuale graduatoria aggiuntiva a quella di III fascia, dei docenti che, appunto, hanno conseguito il diploma entro il 2002.

Il Decreto n. 235 del 1/4/2014 del Ministero della Pubblica Istruzione, Università e Ricerca, all'art. 1 comma 1, infatti, non prevedeva l'inserimento nella III fascia della graduatoria ad esaurimento o in quella eventuale graduatoria aggiuntiva a quella di III fascia dei docenti che hanno conseguito il diploma magistrale entro l'anno scolastico 2001/2002.

Gli odierni ricorrenti, quindi, inviavano all'Amministrazione Scolastica (URS per la Toscana) una diffida affinché venissero inseriti nelle GAE valevoli per l'anno scolastico 2014/2017.

- Disparità di trattamento tra lavoratori. Violazione degli art. 3 e 97 della Costituzione

Nel caso in specie, gli odierni appellati lamentano la mancata previsione dell'inclusione di tutti coloro che, comunque, erano in possesso di valida abilitazione, venendosi così a determinare **un'oggettiva disparità di trattamento nell'accesso all'inquadramento come docente di ruolo**, in stridente contrasto con gli artt. 3 e 97 Cost.,



oltre che della direttiva comunitaria 2005/36/CE in tema di equipol-
lenza dei titoli abilitativi all'esercizio delle professioni regolamentate.

La rigida interpretazione fornita dal Giudice di Prime cure, porta ne-
cessariamente, ove non si voglia optare per una applicazione costitu-
zionalmente orientata della normativa (vedi motivo di cui al punto 2),
a valutare l'illegittimità delle predette regole che finiscono per config-
gono con gli **artt. 3 e 97 della Cost.** in quanto introducono nel si-
stema della preparazione e del reclutamento del personale docente
una profonda disparità di trattamento tra i diversi candidati, peral-
tro, non prevista dalle norme di legge in punto di reclutamento del
personale scolastico.

Occorre evidenziare, infatti, che nell'ordinamento di settore (art. 1 del
d.l. 7 aprile 2004 n. 97, conv. in L. 4 giugno 2004 n. 143, **All. 1**) il
Legislatore ha previsto che il conseguimento del titolo abilitativo dia
luogo all'automatico inserimento nelle graduatorie permanenti di cui
all'art. 401 del D. Lgs. 16 aprile 1994 n. 297 (**All. 2**), secondo
l'ordinario sistema binario di reclutamento vigente nel settore scola-
stico (concorsi e graduatorie).

In tal senso, l'art. 1, comma. 6 *ter* del d.l. 28 agosto 2000 n. 240,
conv. in L. 27 ottobre 2000 n. 306 (**All.3**), dispone espressamente che
*L'esame di Stato che si sostiene al termine del corso svolto dalle scuo-
le di specializzazione di cui all'articolo 4 della legge 19 novembre 1990,
n. 341, e successive modificazioni, ha valore di prova concorsuale ai
fini dell'inserimento nelle graduatorie permanenti previste dall'articolo*



401 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come sostituito all'articolo 1, comma 6, della legge 3 maggio 1999, n. 124».

In altri termini, l'abilitazione all'insegnamento viene equiparata alla prova concorsuale ai fini dell'accesso ai ruoli del pubblico impiego, in ossequio all'art. 97 Cost. secondo il c.d. *doppio canale* a mente del quale l'assunzione nel settore scolastico può avvenire pariteticamente mediante concorso ovvero con scorrimento di graduatorie formate nel rispetto di criteri oggettivi, trasparenti e meritocratici.

L'art. 1, co. 605 della L. 27 dicembre 2006 n. 296 (**All. 4**), poi, ha statuito che «Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge le graduatorie permanenti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento», così consentendo ai soggetti ivi collocati di poter conseguire l'assunzione in ruolo mediante scorrimento.

Come rilevato, la disposizione in parola aveva l'evidente finalità di sanare la posizione dei docenti precari, regolarmente abilitati secondo il regime giuridico all'epoca vigente ovvero in procinto di ottenere detto titolo, nelle more della riforma del sistema di formazione e reclutamento del personale docente, assorbendo in ruolo detto personale con una previsione di assunzioni invero mai realizzate.

In ossequio a tale finalità, la disposizione in parola non indicava alcun termine decadenziale di inserimento per detti docenti, i quali quindi maturavano il diritto incompressibile all'assunzione in ruolo tramite "*doppio canale*".



Peraltro, successivamente, con plurime disposizioni normative

(art. 5 *bis* del d.l. 1 settembre 2008 n. 137, conv. in L. 30 ottobre 2008, n. 169; art. 14, commi 2 *ter* e *quater* del d.l. 29 dicembre 2011 n. 216, conv. in l. 24 febbraio 2012 n. 14), **veniva prevista l'apertura di tali graduatorie all'inserimento di ulteriori soggetti, abilitatisi dopo la loro trasformazione in graduatorie ad esaurimento quibus**, così confermando la natura "transitoria" della previsione di cui alla L.n. 296/2006 cit., in vista dell'attuazione della riforma normativa, a beneficio dei docenti che nelle more acquisivano l'abilitazione all'insegnamento.

A riprova della non immodificabilità delle suddette graduatorie, poi, militano ulteriori circostanze. Si consideri, ad esempio, che con D.M. 27 giugno 2013 n. 572 (**All. 6**) è previsto che i soggetti ammessi alle SISS, ma che hanno sospeso la frequentazione dei corsi e che conseguano l'abilitazione mediante la partecipazione ai percorsi di cui al D.M. n. 249/2010 (TFA) **All.7**, possano sciogliere la riserva ed essere definitivamente inseriti nelle Graduatorie ad Esaurimento una volta conseguito il titolo in questione.

Nelle more de presente procedimento, rispettivamente nel maggio 2015 e nel giugno 2016, il Ministero ha emesso due nuovi decreti (impugnati ed in parte già annullati in sede amministrativa) D.M. 325/2015 e D.M. 495/2016, con il quali è stato permesso a coloro che hanno ottenuto l'abilitazione rispettivamente, entro il 30/6/2015 e 8/7/2016, di sciogliere la riserva ed essere inseriti a pieno titolo delle GAE.



Ne consegue, quindi, che nell'interpretazione costituzionalmente orientata, basata su legittimo affidamento, l'Ecc.ma Corte adita non potrà che accogliere le doglianze delle appellanti.

Diversamente, se si volesse, come detto rimanere rigidamente nell'interpretazione fornita dal Giudice di prime cure, si confida, che codesta Spett.le Corte voglia valutare eventuale remissione della questione alla Corte Costituzionale per le ragioni già ampiamente sopra dedotte.

2)Violazione dei principi comunitari in ordine alla libera circolazione dei professionisti. Disparità di trattamento. Art. 12 Direttiva 36/2005/CE. Omessa pronuncia sulla questione da parte del Giudice di Primo Grado.

L'illegittimità dell'esclusione dai titoli abilitanti il Diploma magistrale conseguito deriva anche dalle disposizioni comunitarie.

Di tale denuncia, non vi è traccia nella motivazione del Giudice di Prime cure, anche per questo la sentenza è censurabile per non aver adeguatamente trattato un altro importante aspetto della complessa vicenda.

Con comunicazione della Direzione Servizi – Libera circolazione dei professionisti del 21 maggio 2013 (**All.8**), la Commissione europea ha evidenziato l'effetto abilitativo scaturente dal Diploma magistrale conseguito ante riforma.

L'art. 12 della Direttiva 36/2005/CE (All. 9), infatti, dispone che, qualora lo Stato membro elevi i requisiti di formazione, i titoli precedentemente conseguiti non perdano la propria validità ai fini



dell'esercizio della professione, in conformità al basilare principio giuridico del *tempus regit actum*, **sicché il valore di un provvedimento non può essere modificato retroattivamente da successive disposizioni legislative**. In applicazione della norma in parola ed a seguito dell'avvio della fase di precontenzioso per procedura di infrazione (4196/2013), peraltro, il Ministero resistente ha accolto numerose domande volte alla certificazione del Diploma magistrale ante 2002, quale titolo assimilato ai sensi della normativa comunitaria.

Del resto, il Parlamento europeo, con atto del 31 gennaio 2014, a seguito di un'istruttoria approfondita svolta in contraddittorio con lo stesso Ministero resistente, ha avuto modo di affermare che i titolari di diploma magistrale erano pienamente legittimati all'insegnamento, sicché le procedure concorsuali previste dalla normativa costituivano mere modalità di reclutamento del personale e non determinavano alcun effetto abilitativo. Come è dato desumere dal suddetto provvedimento, a tale conclusione era pervenuto lo stesso Ministero in una nota di risposta al Parlamento europeo del 21 agosto 2013.

Da ultimo, con parere del Consiglio di Stato, Sez. III, Adunanza del 5 giugno 2013, reso sull'affare n. 04929/2012 **(All. a)** è stato chiarito come la normativa vigente deponga in modo inequivocabile nel senso di ritenere i soggetti muniti del suddetto titolo di studio effettivamente abilitati all'insegnamento. Di talché è stata riconosciuta l'illegittimità del D.M. n. 62/2011, *«nella parte in cui non parifica ai docenti abilitati coloro che abbiano conseguito entro l'anno 2001-2002 la c.d. abilitazio-*



ne magistrale, inserendoli nella III fascia della graduatoria di istituto e non nella II fascia».

In tal senso, alla luce di una chiara ricostruzione interpretativa del quadro normativo vigente, è stato affermato che «prima dell'istituzione della laurea in Scienza della formazione, il titolo di studio attribuito dagli istituti magistrali al termine di corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali di istituto magistrale (per la scuola dell'infanzia) o al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale (per la scuola primaria) dovevano considerarsi abilitanti, secondo l'art. 53 R.D. 6 maggio 1923, n. 1054, in combinato disposto con l'art. 197 d.l. 16 aprile 1994, n. 297. Ciò è sancito inoltre dal D.M. 10 marzo 1997, dall'art. 15, co. 7, del d.P.R. 23 luglio 1998, n. 323, ed infine, recentemente, ai fini dell'ammissione al concorso a cattedre, dal d.d.g. n. 82 del 24 settembre 2012».

Proprio in esecuzione di tale decisione del Consiglio di Stato, con D.M. 22 maggio 2014 n. 353 (**all. 10**), il Ministero resistente ha disciplinato le modalità di aggiornamento delle graduatorie di istituto, inserendo i titolari del Diploma Magistrale nella seconda fascia, ossia tra i docenti abilitati all'insegnamento.

Come rilevato in fatto, il MIUR ha previsto che i Diplomi magistrali conseguiti entro l'a.s. 2001/2002 non consentono l'inserimento nelle Graduatorie ad Esaurimento di cui all'art. 1, co. 605 della L. n. 296 del 2006 (**All. 4**), con una disposizione che appare *ictu oculi* irragione-



vole ed illegittima, dal momento che crea una vistosa disparità di trattamento fra i soggetti in condizioni assolutamente analoghe, così violando canoni fondamentali sia di ordine comunitario che costituzionali.

Ma vi è di più. Lo stesso D.M. 572/2013 **(All. 6)** consente l'inserimento nella Graduatoria ad Esaurimento in favore di quei soggetti che abbiano conseguito analoga abilitazione in altro Paese comunitario.

Orbene, non è dato comprendere perché il titolo autorizzativo all'insegnamento rilasciato a seguito dell'espletamento dei percorsi nazionali abbia un valore minore rispetto non solo a quelli conseguiti secondo il regime precedente (SISS), ma altresì rispetto ai titoli conseguiti nell'U.E., i quali legittimano all'inserimento nelle GaE.

Ne deriva, pertanto, una manifesta violazione del principio di equipollenza dei titoli abilitativi sancito dalla direttiva 2005/36/CE.

Del resto, non può essere disatteso il decisivo rilievo che la ragionevolezza del regime normativo previsto dall'ordinamento nazionale per il reclutamento dei docenti, peraltro oggetto di continue e reiterate riforme, risulta essere distorta a causa di una non corretta applicazione, come anche di recente rilevato dal TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 21 dicembre 2013 n. 11078 **(All. b)**

In tale senso, il diritto delle appellanti all'inserimento in Gae, deriva proprio dall'applicazione della Direttiva comunitaria citata, con disapplicazione delle normative, anche regolamentari in contrasto con essa.



3) Violazione e falsa applicazione dell'art. 1 comma 605 L.296/2006 in ordine alla presunta insussistenza di una normativa di fonte primaria che prevedesse l'inclusione dei candidati in possesso del diploma magistrale, conseguito ante 2001/2002, nelle GAE. Omessa pronuncia sul comportamento tenuto dall'Amministrazione - violazione dei principi di buona fede e ragionevolezza.

Si chiede la riforma della sentenza nella parte in cui il Giudice di prime cure (pag. 7), dopo aver riconosciuto effetto demolitorio alle pronunce che vi sono state in sede amministrativa (una per tutte Consiglio di Stato 1973/2015) così afferma:

"Ma certo detta pronuncia non potrebbe avere analogo rilievo generale nel diverso senso additivo, non fosse altro perché non appartiene un simile potere conformativo alla giurisdizione di annullamento.

In altri termini, per effetto della pronuncia di annullamento la pubblica amministrazione è stata investita del potere-dovere di valutare le modalità, i termini e le forme per l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento dei docenti in possesso del diploma magistrale conseguito in tempo utile e questo ragionamento vale anche per successive pronunce del Supremo Organo della giustizia amministrativa in cui eventualmente siano pari alcuni degli odierni ricorrenti.

L'art. 1, co. 605 della L. n. 296/2006 cit., come precisato al motivo n. 2) non dispone in modo esplicito il divieto di inserimento in dette graduatorie di docenti già abilitati secondo il regime previsto al momento della sua entrata in vigore.



Orbene, occorre rimarcare come l'illegittimità dell'operato dell'Amministrazione scolastica, che per anni ha ignorato la richiesta dei diplomati negli Istituti magistrali all'inserimento nelle graduatorie permanenti (poi trasformate in esaurimento), abbia ingiustamente impedito ai ricorrenti di usufruire del meccanismo del cd. doppio canale ai fini dell'immissione in ruolo. Ne è derivato un grave ed irreparabile pregiudizio in considerazione della circostanza che, come rilevato in fatto, per oltre un decennio l'unica modalità di assunzione è stata rappresentata proprio dallo scorrimento delle graduatorie *de quibus* a causa della reiterata vacanza concorsuale!

Con sentenza n. 1973 del 16/4/2015 (All. 13) il Consiglio di Stato ha accolto, nel merito, le istanze riconoscendo il diritto dei ricorrenti all'inserimento in terza fascia delle GAE.

Pertanto, giova precisare che l'esclusione operata nei loro confronti dal MIUR è illegittima, sol se si considera che l'inserimento nelle graduatorie provinciali ad esaurimento è stato riconosciuto dall'art. 1, comma 605 della legge n. 296/2006 ai docenti in possesso - **al momento dell'entrata in vigore della legge - della abilitazione.**

Pertanto, al momento dell'entrata in vigore dell'anzidetta normativa, gli istanti erano in possesso del titolo abilitante costituito dal diploma magistrale ed avrebbero potuto ottenere l'inserimento nelle graduatorie provinciali di terza fascia costituite ai sensi dell'art. 401, d.lgs. n. 297/1994, utili per il conferimento di incarichi a tempo indeterminato.



Le scelte del Ministero, in primis quello di negare valore abilitante al Diploma Magistrale (per i diplomati entro l'anno scolastico 2001/2002) e invece, permettere, anche successivamente alla trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento, ai candidati che nel frattempo avevano conseguito il titolo abilitante (vedi SIS), di essere inseriti in graduatoria rappresenta un'evidente disparità di trattamento che dovrà essere valutata anche ai fini di una eventuale pregiudiziale di costituzionalità.

Come è noto, altri Tribunale (Cfr. Como, Ferrara, Tivoli, Ravenna, Cremona, Pordenone, Frosinone, Milano, Padova, Gorizia, Enna) con pronunce del luglio-Settembre 2015, hanno accolto le istanze dei ricorrenti, su analoghe questioni, affermando che *"illegittimità delle scelte del Ministero deriva dalla disparità di trattamento venutasi a determinare a seguito dell'esclusione dalle graduatorie di docenti in possesso di titolo abilitativo ottenuto precedentemente alla trasformazione delle graduatorie stesse da permanenti ad esaurimento"*. "Il divieto legislativo di effettuare nuove iscrizioni nelle graduatorie non può essere esteso a quei docenti in possesso dei requisiti per l'iscrizione, già prima della trasformazione sopra indicata".

Secondo il Giudice Riversi, Tribunale di Ravenna: **"tutte le contrarie decisioni muovono da un'asserita decadenza dei ricorrenti dalla presentazione della domanda, senza tuttavia indicare dove fosse previsto un siffatto termine di decadenza"**.



In particolare, il Giudice Riversi, anche alla luce del percorso interpretativo effettuato dal Consiglio Di Stato con la sentenza n. 3828/2015 del 21/7/2015, lungi dal sollevare un problema di conflitto di giurisdizione (come invece è stato fatto da molti Tribunali Toscani), ha affermato il diritto dei ricorrenti a presentare domanda ai fini dell'inserimento in graduatoria ad esaurimento.

Interessante è il punto 7 della motivazione dell'ordinanza n. 2599/2015 che per comodità si trascrive:

Va ancora evidenziato come – condivisibilmente- nella citata pronuncia il Cds abbia respinto la tesi sostenuta dall'Amministrazione, "fondata sulla differenza tra l'efficacia del titolo abilitante del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 e il diritto dei medesimi docenti abilitati all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento.

Ciò in quanto dalla normativa vigente requisito sufficiente per siffatto inserimento è il possesso della abilitazione all'insegnamento.

*In effetti, la tabella di valutazione dei titoli della citata terza fascia delle graduatorie ad esaurimento del personale docente delle scuole e istituti di ogni ordine e grado, tabella allegata, come previsto dall'articolo 1 al DL n. 97/20 convertito dalla legge n. 143/2004, integrata dalla legge n. 186/2004 e modificata dalla legge n. 296/2006, prevede tra l'altro, al punto A) denominato "titoli abilitanti di accesso alla graduatoria" **il titolo abilitante comunque posseduto, che è quindi titolo valido, come diploma magistrale citato, per il suddetto inserimento.***



Lo stesso articolo 1, comma 605, lettera c) della predetta legge n. 296/2006, nel fare riferimento alla definizione di un piano triennale per l'assunzione a tempo indeterminato allo scopo di dare soluzione al fenomeno del precariato, fa espressamente salvi gli inserimenti, per il biennio 2007/2008, nelle graduatorie trasformate dal permanenti in graduatorie ad esaurimento da cui in parte attingere per l'assunzione, in favore dei **docenti già in possesso di abilitazione**, pur escludendo la possibilità di nuovi inserimenti. Secondo questo Collegio, **quindi all'atto della citata trasformazione delle graduatorie, gli originari ricorrenti ed attuali appellanti erano già in possesso di abilitazione e non erano nuovi abilitati da escludere dall'inserimento nelle predette graduatorie.**

Più di recente il Tribunale di Grosseto, con ordinanza collegiale emessa a seguito di reclamo (n. 2399/2015) ha riconosciuto valore *erga omnes* alle pronunce del Consiglio di Stato, con le sentenze n. 1973 e successive n. 3628 e 3697/2015, ciò in ragione della natura dell'atto impugnato, di *talché la sua eliminazione dal mondo del diritto è destinata a dispiegare immediatamente effetti anche nei confronti dei soggetti che non hanno preso parte al processo.*

Né, quindi, il mancato accoglimento delle ragioni dei ricorrenti può essere fatto risalire al presunta sussistenza di una fonte primaria (individuata nell'art. 1 comma 605 della legge finanziaria del 2006) che vieterebbe nuovi inserimenti in graduatoria e ciò in quanto, i "nuovi inserimenti" vietati dalla legge sono quel-



li fondati su titoli e circostanze sopravvenute rispetto alla formazione delle graduatorie e non già quelli fondati su requisiti preesistenti (Sul punto cfr, Trib. Como 29/7/2015, Trib. Ravenna 27/7/2015, Trib. Tivoli 14/9/2015, Trib. Napoli 20/7/2015, Trib. Grosseto 27/7/2015, Tribunale Pistoia ottobre 2015).

Così come, non condivisibile è l'assunto circa la supposta decadenza dei ricorrenti dal diritto all'inserimento in graduatoria.

A tale proposito, il Tribunale di Gela (Giudice Laurino) ha stabilito che: "la norma non sancisce alcuna espressa decadenza per come si può desumere da un'interpretazione letterale "sono fatti salvi gli inserimenti nelle stesse graduatorie da effettuare per il biennio 2007-2008 per i docenti già in possesso di abilitazione", ed in particolare l'utilizzo della preposizione "per" (piuttosto che per esempio, entro il termine perentorio)" dal quale parrebbe desumersi più il carattere programmatico che la sanzione di una decadenza; e sia tenendo conto del fatto che la legge in questione prevedeva un piano straordinario di assunzioni (150.000 + 30.000) per il triennio 2007/09 e, quindi, la ratio di un'eventuale decadenza andrebbe comunque limitata a quel piano assunzionale ed a quel triennio".

"Una diversa interpretazione comporterebbe la violazione del principio, anche comunitario, del legittimo affidamento, nel sancire, ora per allora, una decadenza a fronte del comportamento inveterato del datore di lavoro (che è anche pubblica amministrazione e che appunto non consentiva neanche la presentazione della domanda



telematica sancendo, con proprio atto normativo ed autoritativo, che venisse dichiarata l'inammissibilità della domanda in modalità cartacea".

L'art. 1, comma 605, della L. 296/2006, con il dichiarato intento di dare adeguata soluzione al fenomeno del precariato, ha trasformato le graduatorie permanenti del personale docente in graduatorie ad esaurimento, escludendo la possibilità di nuovi inserimenti, ma facendo espressamente salvo l'inserimento dei «DOCENTI GIÀ IN POSSESSO DI ABILITAZIONE».

La normativa è chiarissima e parla di abilitazione come valido titolo di accesso alle graduatorie. La Legge finanziaria n. 296/06, dunque, ha inteso semplicemente determinare la chiusura a inserimenti di NUOVI abilitati nella terza fascia della graduatoria.

GLI ODIERNI APPELLANTI "NON SONO NUOVI ABILITATI" IN QUANTO IL CONSEGUIMENTO DEL TITOLO ABILITANTE E' AVVENUTO PER TUTTI, ENTRO L'A.S. 2001/2002.

Tale convincimento appare suffragato dalla sentenza del Consiglio di Stato n° 1973/2015 (poi confermata nelle pronunce n. 3628 e 3673/2015) nella quale viene valorizzata la circostanza che i diplomati magistrali «... al momento della trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento, fossero già in possesso del titolo abilitante. Il fatto che tale abilitazione sia stata riconosciuta soltanto nel 2014, a seguito della pronuncia del Consiglio di Stato, non può impedi-



re che tale riconoscimento abbia effetti ai fini dell'inserimento nelle graduatorie riservate ai docenti abilitati in quanto tali» "

Non può nemmeno parlarsi di prescrizione del diritto in quanto in base all'art. 2935 c.c. la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere. Tale posizione soggettiva è venuta ad esistere solo alla fine del 2013 con il riconoscimento della Cassazione attraverso le SS.UU. n. 27991, con il parere positivo del Consiglio di Stato e il D.P.R. n. 235/2014. Le ricorrenti "pertanto non hanno visto prescrivere alcun diritto poiché sino al 2014 esso non era mai stato riconosciuto".

Così come errato è parlare di decadenza per non aver presentato la domanda nel 2007, in quanto il diritto soggettivo dei docenti è caso mai soggetto a prescrizione e non a decadenza.

In tale senso, il termine prescrizionale sarebbe stato interrotto prima dalle diffide e poi dal ricorso depositato.

Secondo il Tribunale di Padova " non può ritenersi che il diritto all'inserimento in GAE sia altrimenti prescritto, atteso che la possibilità di esercizio del medesimo persiste in via permanente quanto meno sino al momento di chiusura definitiva della graduatoria ".

Da ultimo, una breve replica si ritiene indispensabile in merito all'assunto, sostenuto dal Tribunale di Livorno (ord. 26/6/2015 a cui ha aderito Bologna e codesto Tribunale con decreto di rigetto n. 1961/2015) secondo il quale i "ricorrenti non possono vantare alcun diritto all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento per



l'inesistenza di una norma di rango primario, che ne consenta l'accesso ora per allora, che consenta cioè di inserire in dette graduatorie chi era in possesso di un titolo idoneo, la cui efficacia giuridica è stata riconosciuta solo dopo la trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento" ed ancora che" La circostanza della mancata proposizione da parte della ricorrente della domanda di inserimento nelle anzidette graduatorie sia stata una conseguenza della convinzione di non essere in possesso di un titolo abilitante, non assume valenza dirimente. Deve, infatti, escludersi che l'errata convinzione della parte ricorrente circa l'insussistenza dei presupposti di legge per domandare l'inserimento alle graduatorie permanenti (e successivamente, ad esaurimento) possa giustificare la richiesta remissione in termini per l'esercizio del diritto (rectius, per la proposizione di una domanda pacificamente mai presentata (prima della diffida del 2015, in atti)".

Tali argomentazioni sinceramente sorprendono perché, contrariamente a quanto si vuole sostenere, e cioè Ignorantia legis non excusat, nel caso specifico, i ricorrenti non possono essere tacciati di ignoranza di una norma che in realtà al momento (2007) non era stata emanata.

Con le argomentazioni difensive svolte dalla difesa erariale, si tende a scaricare sul cittadino, l'incapacità dello Stato di legiferare in linea con i principi costituzionali e comunitari.



Il paradosso che si crea è evidente. Il cittadino ha l'obbligo di conformarsi alle norme giuridiche e tale hanno fatto le odierne ricorrenti.

Nel 2007 non hanno presentato domanda di inserimento in graduatoria perché, all'epoca, il diploma non era considerato abilitante, **quindi non si tratta di un'erronea convinzione, ma di una precisa disposizione normativa e regolamentare che ne escludeva l'efficacia.**

Così come non corretta è l'affermazione circa il fatto che, per l'accoglimento delle domande dei ricorrenti, osterebbe il fatto che l'art. 1 comma 605 della L. 269/2006 avrebbe escluso nuovi ingressi, fatto salvo per i docenti in possesso di abilitazione o frequentanti un corso abilitante.

Orbene, anche tale assunto non convince e le argomentazioni sviluppate sopra, ne confermano la non attendibilità. In ogni caso, volendo ritenere sussistente un tale impedimento, dovremmo altresì concludere che la disposizione in parola, nell'escludere i diplomati magistrali (in possesso di titolo abilitante ben prima del 2006) ha posto in essere un'evidente discriminazione.

Appare, quindi, evidente la discriminazione poste in essere e perpetrata dal Ministero.

Pertanto, ove Codest Spett.le Corte ritenesse di condividere tale ultima interpretazione, **non potrebbe esimersi dal sollevare una questione di legittimità costituzionale degli art. 1 comma 605 della**



**L. 269/2006, art. 5bis D.L. 137/2008, e del D.M. 235 DEL
1/4/2014 in relazione agli art. 3 e 97 della Costituzione.**

Tutto ciò premesso, le odierne appellanti, come sopra rappresentate e difese avanzano le seguenti

Conclusioni:

Piaccia, all'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, in riforma della sentenza di primo grado:

*Accertato e dichiarato il diritto dei ricorrenti alla presentazione della domanda di inserimento nella III^a fascia delle graduatorie ad esaurimento definitive, ovvero in subordine nella fascia aggiuntiva, relative all'Ambito Territoriale della Provincia di Arezzo, per le classi di concorso AAA (Scuola dell'Infanzia) e EEE (Scuola Primaria), limitatamente alla classe di concorso AAA per la Sig.ra Grazzini, valide per gli anni scolastici 2004/2017, nella posizione derivante dal punteggio loro attribuibile applicando la tabella di valutazione dei titoli prevista dal D.M. 235/2014, **condannare le Amministrazioni resistenti**, ad inserire i ricorrenti nella III^a fascia delle graduatorie ad esaurimento definitive sopra descritte, ovvero nella fascia aggiuntiva, con decorrenza dal luglio 2014, salvo diversa decorrenza dovesse risultare dovuta, e valevole per gli anni 2014/2017, oltre a procedere all'aggiornamento delle graduatorie di istituto, affinché, i ricorrenti possano essere inseriti nella I^a fascia delle graduatorie.*

Con espressa riserva di formulare in altro giudizio ulteriori domande, compresa quella per ottenere il risarcimento dei danni subiti dai ri-



correnti a causa della loro mancato inserimento nelle GAE, ed attribuibile all'illegittimo comportamento dell'Amministrazione.

Con condanna al pagamento delle spese di lite dei due gradi di giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario.

Si producono:

Copia autentica sentenza

Fascicolo di primo grado

Dichiarazione esenzione Tacchini, Tanganelli e Zappia

Il sottoscritto difensore dichiara che la presente controversia è di valore indeterminato e sconta il pagamento di Euro 388,50 di contributo unificato.

Sansepolcro li, 21 Novembre 2016

Avv. Laura Giovannacci

ISTANZA NOTIFICA EX ART. 151 CPC

Il ricorso presentato ha ad oggetto l'inserimento dei ricorrenti nella graduatoria ad esaurimento della scuola dell'infanzia, e primaria per gli anni scolastici 2014/2017, oltre che l'aggiornamento delle graduatorie di istituto dove gli stessi hanno presentato domanda.

Ai fini di integrale il contraddittorio con tutti gli aspiranti alle graduatorie predette vi è necessità di procedere alla notifica agli stessi.

Tuttavia, sussistono oggettive difficoltà, sia per il numero elevato di controinteressati individuabili dalle graduatorie Gae, sia eventuali aspiranti/candidati oggi non iscritti in detta GAE e non noti alle parti ricorrenti, oltre a considerare che nel nuovo disciplina dei reclutamen-



ti, in corso di approvazione, si parla della facoltà dei docenti, inseriti a pieno titolo, di esprimere l'ordine di preferenza tra tutti i 101 ambiti territoriali.

Stesso problema si pone per le graduatorie di Istituto dove i ricorrenti hanno presentato domanda.

Tenuto conto che la notifica del ricorso nei modi ordinari oltre che dilatare i tempi, stante l'elevato numero di docenti al quale notificare il presente atto, potrebbe risultare non esaustiva, tenuto conto che vi potrebbero essere altri candidati non inseriti GAE ma aventi titolo all'inserimento, ovvero non inseriti in graduatoria di istituto ma aventi diritto all'inserimento,

Considerato che in primo grado il Giudice ha autorizzato la notifica per pubblici proclami mediante pubblicazione del ricorso e dell'emanando decreto di fissazione nei siti internet dell'Amministrazione regionale e locale di competenza, ossia l'Ufficio X Ambito Territoriale della Provincia di Arezzo, nel sito istituzionale www.aretzoistruzione.it, e, www.toscana.istruzione.it, nonché nel sito del Ministero dell'Istruzione: www.istruzione.it.

Tale forma di pubblicazione appare certamente la più idonea al raggiungimento dello scopo visto che il sito è costantemente monitorato dai docenti/candidati alle Gae e di Istituto in quanto oggi rappresenta il mezzo di comunicazione e pubblicazione ufficiale per tutti i provvedimenti che riguardano anche i singoli interessati (basta ricordare che le convocazioni per le supplenze vengono pubblicate unicamente nel sito internet).



Di contro, la pubblicazione per pubblici proclami, oltre che particolarmente onerosa per la parte ricorrente, non appare comunque idonea allo scopo, visto che non può considerarsi ragionevole che un docente/candidato debba costantemente prendere visione del foglio degli annunci legali della G.U. per sapere se convenuto o meno in giudizio, di tal che non può quindi ragionevolmente attribuirsi, in tale caso, agli aspiranti in GAE o in quelle di Istituto, un tale onere di diligenza. (in tale senso si è pronunciato anche il Consiglio di Stato con la sentenza n. 106/1990).

Tutto ciò premesso, il sottoscritto difensore

FA ISTANZA

Affinché l'Ecc.mo Giudicante, voglia autorizzare la notifica nelle forme ordinarie quanto al MIUR e All'Ufficio Regionale Scolastico per la Toscana e all'Ambito Territoriale della Provincia di Arezzo (presso Avvocatura Distrettuale di Stato), quanto ai contointersatti, con modalità diverse da quelle indicate nell'art. 151 cpc, ed in particolare disporre che il presente atto e il pedissequo decreto di fissazione udienza venga pubblicato sui siti web istituzionali:

www.arezzoistruzione.it, www.toscana.istruzione.it, www.istruzione.it

Sansepolcro li, 21 Novembre 2016

Avv. Laura Giovannacci



RELAZIONE DI NOTIFICA TELEMATICA

Io sottoscritto Avv. LAURA GIOVANNACCI iscritto all'albo degli avvocati presso l'Ordine degli Avvocati di Arezzo, in ragione del disposto della l. 53/94 e ss.mm. nonché in virtù dell'autorizzazione rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della stessa legge del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Arezzo, giusta delibera del 15 **luglio 2013, DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DI AREZZO, quale difensore della sig.ra SEVERI SERENA, TACCHINI LUANA, TANGANELLI GABRIELLA, ZAPPIA ANNA**, per la quale si procede in virtù della procura **alle liti** in atti.

NOTIFICO

Mediante posta elettronica certificata avente indirizzo mittente: avvlauragiovannacci@cnfpec.it, iscritto nel registro generale indirizzi elettronici-REGINDE, ricorso in appello e decreto fissazione udienza a:

al MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA, all'UFFICIO REGIONALE SCOLASTICO PER LA TOSCANA, all'UFFICIO VI AMBITO TERRITORIALE DI AREZZO, in persona del dipendente del predetto Ministero costituiti nel giudizio di primo grado, ai sensi dell'articolo 417-bis cpc, sig.ra Gabriella Mori, ovvero nei confronti del o dei dipendenti delegati pro-tempore a stare in giudizio, nel domicilio eletto presso l'AVVOCATURA DISTRETTUALE DI STATO all'indirizzo di posta elettronica certificata ads.fi@mailcert.avvocaturastato.it estratto dal registro reperito dall'Indice delle Amministrazioni pubbliche, indice PA.GOV.IT

all'Avvocatura distrettuale di Stato presso cui risultano elettivamente domiciliati il MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA, all'UFFICIO REGIONALE SCOLASTICO PER LA TOSCANA, all'UFFICIO VI AMBITO TERRITORIALE DI AREZZO all'indirizzo di posta elettronica certificata ads.fi@mailcert.avvocaturastato.it estratto dal registro reperito dall'Indice delle Amministrazioni pubbliche, indice PA.GOV.IT

DICHIARO

Che la presente notifica viene effettuata in relazione al procedimento pendente avanti alla Corte di Appello di Firenze sez. Lavoro n. 1206/2016

ATTESTO

Ad ogni effetto di legge (art. 16bis comma 9bis del D.L 18/10/2012 N. 179, convertito in legge con modificazioni dalla L. 17/12/2012 N. 221 e modificato dall'art. 52 D.L. N.90 del 24/06/2014 convertito con modificazioni dalla L. 11/08/2014 N. 114) **che le copie informatiche del ricorso in appello (FILE: appello_severi.pdf) e decreto fissazione udienza (FILE: attoacq.pdf)** sono conformi agli originali depositati nel fascicolo informatico da cui sono stati estratti.

La presente relazione di notifica è sottoscritta digitalmente dall' Avv. Laura Giovannacci.